

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Avvocato **Carlo** Testoni

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

10.2023

Settembre

Cripto-attività: adempimenti dichiarativi e regolarizzazione di violazioni

Sommario

INTRODUZIONE	2
REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITÀ	2
DICHIARAZIONE PER L'ANNO 2022 E NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023	3

1. INTRODUZIONE

Il possesso di cripto-attività, a prescindere dalla movimentazione e dall'ammontare dell'importo investito, comporta obblighi dichiarativi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate con compilazione del Quadro RW in Dichiarazione dei redditi ai fini del monitoraggio, oltre che l'eventuale assoggettamento a imposta dei relativi proventi.

Molti contribuenti, seppur in buona fede, si trovano così oggi a rischiare pesanti sanzioni per non aver correttamente dichiarato il possesso di cripto-valute e gli eventuali redditi che ne sono derivati.

Nel caso di inadempienza a tali obblighi le sanzioni previste sono considerevoli. Se si omette di dichiarare il possesso delle cripto-attività nel quadro RW la sanzione può variare dal 3% al 15% dell'importo non dichiarato (dal 6% al 30% in caso di detenzione in "paradisi fiscali") per ciascun anno di detenzione, mentre per quanto concerne la mancata dichiarazione dei redditi le sanzioni vanno dal 90% al 180% dell'imposta dovuta e tale percentuale aumenta ulteriormente, oscillando dal 120% al 240%, qualora le cripto-attività in questione siano detenute all'estero.

A sostegno dell'interesse pubblico per tale materia, con decorrenza 2023 il Legislatore è intervenuto revisionando sostanzialmente la disciplina di riferimento. È stata altresì prevista una procedura di regolarizzazione specificamente dedicata alle eventuali irregolarità e omissioni già commesse nelle precedenti Dichiarazioni dei redditi.

Attualmente, in sintesi:

- **Per l'anno d'imposta 2023** si renderà applicabile la nuova disciplina, soprattutto in termini di eventuale tassazione dei proventi da cripto-attività;
- **Per l'anno d'imposta 2022**, non essendo ancora decorso il termine di trasmissione delle relative Dichiarazioni fiscali (in scadenza il 30 novembre 2023), è ancora possibile assolvere ai predetti adempimenti (sulla base di quanto precedentemente prescritto dall'Agenzia delle Entrate);
- **Per l'anno d'imposta 2021 e precedenti** (per i quali non sono ancora scaduti i termini di accertamento) è possibile ricorrere alla procedura di regolarizzazione dedicata.

2. REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITÀ

Come anticipato, tra le disposizioni in materia di "tregua fiscale", la Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) ha previsto la regolarizzazione delle irregolarità commesse in ambito di cripto-attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 290480/2023 del 7 agosto 2023 sono stati approvati il modello di istanza e le relative istruzioni.

Soggetti interessati

Possono accedere alla procedura di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi i seguenti contribuenti:

- Persone fisiche;
- Enti non commerciali;
- Società semplici ed equiparate.

La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d'imposta fino al 2021 per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione.

Violazioni sanabili

Sono sanabili:

- La violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale per omessa o incompleta indicazione nel Quadro RW delle cripto-attività detenute fino al 31 dicembre 2021 con il versamento della sanzione ridotta pari al 0,5% del valore delle cripto-attività detenute in ciascun periodo d'imposta;
- La violazione per omessa o parziale Dichiarazione di redditi derivanti da cripto-attività detenute fino al 31 dicembre 2021 con il versamento della sanzione ridotta del 3,5% del valore delle cripto-attività detenute in ciascun periodo d'imposta.

3. DICHIARAZIONE PER L'ANNO 2022 E NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023

Come anticipato, per l'anno d'imposta 2022, non essendo ancora decorso il termine di trasmissione delle relative Dichiarazioni fiscali (in scadenza il 30 novembre 2023), è ancora possibile assolvere ai predetti adempimenti sulla base di quanto precedentemente prescritto dall'Agenzia delle Entrate.

Fermi restando gli obblighi dichiarativi in termini di monitoraggio a prescindere dalla movimentazione e dall'ammontare dell'importo investito, a decorrere dall'anno d'imposta 2023 la Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha disciplinato il regime fiscale delle cripto-attività attraverso apposite integrazioni agli artt. 67 e 68 TUIR.

La norma fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria "le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate". A tali fini, per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Per effetto della disposizione in esame, i redditi derivanti dalle cripto-attività rientrano esclusivamente in tale previsione e non sono, quindi, più assimilati ai fini fiscali alle valute estere.

Dall'impostazione assunta dal legislatore discende quindi che:

- **I proventi dell'attività di staking** (ovvero, in sintesi, il blocco di criptovalute per supportare operazioni di una rete blockchain in cambio di ricompense) rientrano all'interno dei redditi diversi di natura finanziaria;
- **Decade la previsione** per cui la natura di plusvalenza era subordinata alla detenzione di tali attività per almeno 7 giorni lavorativi continui per un importo superiore a 51.645,69 Euro;
- **I redditi derivanti** da cripto-attività sono assoggettati a tassazione (imposta sostitutiva del 26%) nel caso in cui la plusvalenza sia superiore a 2.000,00 Euro nel periodo d'imposta;
- In ogni caso **non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante** la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.